TI_GERICHTE 11.1998.16 vom 8. Mai 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-05-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1998.16

FR: TI_GERICHTE 11.1998.16 du 8 mai 1998

IT: TI_GERICHTE 11.1998.16 del 8 maggio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L’art. 27 CPC dispone che le parti possono ricusare il giudice o il segretario ove questi siano esclusi (nel senso dell’art. 26 CPC) come pure se vi è grave inimicizia tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni (lett. b). Il giudizio sulla ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di appello (art. 30 cpv. 1 CPC). La decisione è pronunciata con decreto in camera di consiglio e non può essere impugnata (art. 30 cpv. 3 CPC).

E. 2

L’istante sostiene che le argomentazioni, l’atteggiamento e la manifesta intolleranza del Pretore nei suoi confronti sarebbero validi motivi di ricusa, tanto più che il magistrato ha rifiutato di cambiare il perito, la cui persona era stata messa in dubbio dall’attore. La ricusazione deve reputarsi ancorata, ciò premesso, all’art. 27 lett. b CPC. Tale norma abilita le parti a ricusare il giudice nel caso in cui esistano “gravi ragioni”, ossia fattori oggettivi che mettano in dubbio l’imparzialità del magistrato agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime condizioni (Cocchi/Trezzini , Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 2 ad art. 27 CPC; Rep. 1988 pag. 369). Senza riguardo all’ordinamento cantonale, gli art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 § 1 CEDU garantiscono inoltre il diritto a un giudice non prevenuto, il cui comportamento non desti apparenza di parzialità (DTF 120 Ia 285 consid. 3d, 119 Ia 226 consid. 3 e 5 con richiami). Nel valutare la prova della prevenzione non bisogna essere troppo esigenti; d’altro lato la parzialità non può essere ravvisata in casi semplicemente dubbi (Kölz in: Kommentar BV, nota 57 ad art. 58 con riferimenti), poiché l’istituto della ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 40 consid. bb, 19 consid. 4).

E. 3

Fra i vari episodi che a suo avviso denotano parzialità del giudice, l’attore cita in primo luogo la tolleranza di questi verso la convenuta. Il Pretore avrebbe infatti consentito al patrocinatore di lei di esporre un’argomentazione estranea alla causa di disconoscimento, negando poi all’attore la possibilità di formulare obiezioni. Dagli atti risulta tuttavia che il giudice non ha per nulla ammesso argomentazioni della convenuta estranee alla causa di disconoscimento, poiché il verbale di udienza del 15 gennaio 1998, che contiene i punti essenziali delle allegazioni delle parti (art. 119 CPC), menziona solo le rispettive domande di giudizio sul disconoscimento di paternità. Il Pretore ha invero ammesso nelle sue osservazioni di essere intervenuto per troncare una discussione tra l’attore e il patrocinatore

della convenuta su circostanze ininfluenti per la causa. Tale intervento, opportuno per disciplinare il processo, rientrava nei poteri del Pretore (art. 127 cpv. 2 e 128 CPC). Non gli si può quindi rimproverare di aver interrotto discussioni che per stessa ammissione dell'istante si riferivano ad altre vertenze tra le parti. Secondo l'istante la parzialità del Pretore nei suoi confronti sarebbe dimostrata anche dal rinvio dell'istanza 19 dicembre 1997, con la quale l'attore intendeva contestare le argomentazioni esposte dalla convenuta nella duplica del 9 dicembre 1997. Se non che, il rinvio del memoriale al mittente era corretto, poiché lo scambio degli allegati preliminari si chiude con la presentazione della duplica (art. 176 CPC). L'istanza 19 dicembre 1997 era quindi irricevibile, come ha rilevato il Pretore. L'attore si duole che gli sia stata ritornata anche una richiesta di misure cautelari da lui introdotta il 30 dicembre 1996 alla Pretura, verosimilmente nell'ambito della complessa vertenza che lo oppone alla madre della convenuta. Il rimprovero è infondato, poiché il Pretore non era e non è competente per emanare in concreto misure sui rapporti personali tra genitori e figli, non verificandosi l'eccezione prevista dall'art. 275 cpv. 2 CC.

E. 4

L'istante adduce ancora che il Pretore ha rifiutato di cambiare il perito giudiziario nonostante le sue perplessità. A questo proposito si deve rilevare che la ricusa del Pretore è stata chiesta il 15 gennaio 1998, mentre quella del perito è successiva, del 23 gennaio 1998. L'anticipazione del giudice di non voler cambiare perito per il solo fatto che l'attore dubitava della sua competenza professionale, non configura motivo per ammetterne la parzialità. La domanda di ricusa del perito giudiziario deve infatti fondarsi su elementi concreti idonei a denotare nel perito un'inca-pacità a comportarsi con imparzialità nell'esercizio delle sue funzioni (Rep. 1986 291). Ora, all'udienza del 15 gennaio 1998 l'attore ha chiesto di cambiare il perito sulla base di semplici dubbi soggettivi, senza addurre il benché minimo elemento concreto e oggettivo che potesse mettere in dubbio l'imparzialità del perito. A giusta ragione pertanto il Pretore non è entrato nel merito della domanda, per altro neppure presentata formalmente. Nell'istanza del 23 gennaio 1998, per contro, l'attore ha esposto, sia pur confusamente, diversi elementi concreti. Sulla fondatezza di tali elementi però il Pretore dovrà ancora statuire (art. 248 cpv. 2 con rinvio all'art. 30 cpv. 3 CPC).

E. 5

L'apparenza di prevenzione va esaminata sulla base di circostanze oggettive, atte a far ritenere prevenuto il giudice anche a una persona ragionevole e dotata di normale sensibilità (Poudret , op. cit., ad art. 23 n. 5.1 e 2, pag. 123). È possibile che l'istante, coinvolto da anni in una procedura relativa ai suoi rapporti con la figlia, combattuta e carica di emotività, sia soggettivamente convinto della parzialità del Pretore, ma nella fattispecie tale sua personale convinzione non trova riscontro in dati oggettivi e non è sufficiente per ricusare il magistrato. L'istanza di ricusa formulata dall'attore, infondata in ogni suo punto, deve pertanto essere respinta. Si deve infine rilevare che l'istanza di ricusa del patrocinatore di controparte, formulata il 23 gennaio 1998, è improponibile. Il legale deve tutelare gli interessi della parte da lui patrocinata e il rispetto del principio dell'indipendenza e dell'imparzialità non si pone nei suoi confronti.

E. 6

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell'istante. Non si giustifica invece di rifondere ripetibili alla convenuta, che si è

rimessa al giudizio della Camera e non è comparsa in udienza. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’istanza di ricusa è respinta. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico di _____. Non si attribuiscono ripetibili. 3. Intimazione: – _____ _____, _____; – avv. _____ _____ _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.